

STATUTO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO (PCI)

Preambolo

La scelta di ricostruire il partito politico denominato "**Partito Comunista Italiano**" in sigla "**PCI**" nasce dall'Appello dell'Associazione per la ricostruzione del Partito Comunista, dallo scioglimento e dall'adesione al progetto del Partito Comunista d'Italia e dalla confluenza e adesione di comuniste e comunisti del PRC e di tante e tanti – donne e uomini, ragazze e ragazzi – che avevano abbandonato la politica attiva o che vi aderiscono per la prima volta.

Tale scelta prende vita con l'Assemblea Costituente che dà l'avvio ad una prima fase di organizzazione unitaria delle comuniste e dei comunisti provenienti da esperienze politiche diverse, ma dalla natura politica, culturale e ideologica affine.

L'Assemblea Costituente rappresenta solo una prima fase del processo di riunificazione delle comuniste e dei comunisti in un unico partito, nel superamento della vasta diaspora comunista italiana determinata dallo scioglimento del PCI e dalle successive scissioni del movimento comunista italiano. Rafforzare l'unità, allargarla ad altri soggetti, ridare passione e speranza, riproporre un punto di riferimento politico e culturale al movimento operaio ed alle nuove generazioni è tra i compiti più importanti che la ricostruzione del Pci dovrà assolvere. Partito Comunista Italiano

Art. 1 Denominazione - Finalità

Il partito politico denominato "**Partito Comunista Italiano**" in sigla "**PCI**" è l'organizzazione politica d'avanguardia della classe operaia e di tutte le lavoratrici e lavoratori che, nella realtà del Paese, lottano per l'indipendenza e la libertà, per l'edificazione della democrazia, per l'eliminazione dello sfruttamento, per la libertà e la valorizzazione della personalità umana, per la pace tra i popoli: per il socialismo.

Il Partito Comunista Italiano si ispira ai valori della Costituzione Repubblicana, della Resistenza e dell'antifascismo, e si richiama al miglior patrimonio politico e ideologico dell'esperienza storica del PCI, da Gramsci a Berlinguer, e in particolar modo al pensiero gramsciano e togliattiano, della sinistra di classe italiana e del movimento operaio e comunista italiano ed internazionale, alla migliore tradizione marxista-leninista, alle migliori esperienze del socialismo scientifico, alle conquiste dei movimenti per la pace ed antimperialisti, alle lotte ambientaliste, antirazziste, di genere e per i diritti civili.

Le donne e gli uomini impegnati nella ricostruzione del PCI riconoscono la centralità del conflitto tra capitale e lavoro ed operano per unire ed organizzare la classe lavoratrice; assumono la teoria gramsciana dell'egemonia; riconoscono l'internazionalismo quale fondamento della loro azione politica.

Il Partito Comunista Italiano opera affinché la politica estera italiana, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, ripudi la guerra, promuova la pace, la pacifica coesistenza, la cooperazione multilaterale tra le nazioni e l'amicizia tra i popoli, in particolare tra i Paesi della regione euromediterranea, per un nuovo internazionalismo proletario, contro la tendenza alla centralizzazione dei capitali.

Le relazioni internazionali del PCI con gli altri partiti comunisti, rivoluzionari, progressisti, si informano ai principi di indipendenza, uguaglianza, rispetto reciproco, cooperazione e non ingerenza.

Il PCI persegue una politica di confronto, in piena indipendenza ed autonomia, con tutte le forze democratiche, progressiste e di sinistra che operano nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione Repubblicana, nata dalla Resistenza, senza cessioni di sovranità sulle questioni di fondo, ma capace di trovare volta a volta la sintesi strutturata e non occasionale dell'unità d'azione. Promuove la connessione con i movimenti progressivi della società, si batte per un'etica pubblica fondata sulla centralità della questione morale.

Il PCI considera particolarmente importante la partecipazione delle donne e delle ragazze alla vita del partito. Tutte le sue strutture sono impegnate perché si affermi la parità di genere nel partito, nelle istituzioni, nella vita pubblica.

L'organizzazione del PCI è volontaria, unitaria, basata sul fondamentale principio del centralismo democratico. Tutte le iscritte e gli iscritti devono essere impegnati nella lotta per gli ideali e per l'applicazione della linea politica stabilita dall'Assemblea Costituente.

Lo Statuto regola la vita interna, il buon funzionamento delle istanze del partito, il modo di lavoro e di collaborazione delle militanti e dei militanti.

Il rispetto dello Statuto contribuisce a costruire una forza unita, non settaria, combattiva e democratica per realizzare gli obiettivi e il programma del partito.

Conoscere, rispettare e far rispettare lo Statuto è dovere di ogni iscritta e iscritto e di ogni organizzazione del partito.

Art. 2 Sede - Durata

La sede è fissata in Roma attualmente in Viale Mazzini n. 146.

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica dello Statuto Sociale.

La durata è illimitata.

Art. 3 L'adesione al Partito

Possono iscriversi al PCI tutte e tutti coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che ne condividano lo statuto, il programma e l'obiettivo storico del socialismo e si impegnino ad operare per realizzarne gli intenti.

L'adesione è individuale e l'iscrizione avviene presso l'organizzazione di base di residenza o del luogo di lavoro o di studio o di interesse culturale o professionale. La richiesta di iscrizione viene valutata ed approvata dall'istanza territoriale competente.

Art. 4 L'iscrizione al Partito

Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione politica. L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'adesione e la partecipazione ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza (massoneria, sette religiose, club di stampo rotariano, ecc.)

Coloro che sono iscritte e iscritti all'estero, al fine di svolgere attività politica sul territorio, possono integrarsi e collaborare attivamente nei partiti comunisti esteri, tesserarsi presso di essi e candidarsi previa informazione al partito stesso.

Per coloro che si avvicinano al partito, ne condividono gli ideali e le proposte, viene contemplata la possibilità di aderire nella fase iniziale come "simpatizzanti". Le e i simpatizzanti possono partecipare alle riunioni con diritto di intervenire ma senza diritto di voto e la condizione di "simpatizzante" non può durare per più di 6 mesi.

Art. 5 I diritti degli iscritti e delle iscritte

Ogni iscritta e iscritto al PCI ha il diritto di:

- accedere alla formazione politica, che deve essere organizzata ad ogni livello del Partito;
- contribuire all'elaborazione della linea del Partito prendendo parte alle discussioni ed alle deliberazioni delle istanze a cui si è iscritti;
- intervenire nella discussione su tutte le questioni all'ordine del giorno dell'istanza a cui è iscritto/a e prendere parte alle decisioni con voto deliberativo;
- partecipare con voto deliberativo alle elezioni del gruppo dirigente della propria struttura organizzativa e delle delegate e delegati ai congressi di sezione, federazione, regionale e nazionale;
- essere eleggibile a qualsiasi carica di Partito ed essere delegato ai congressi di sezione, federazione, regionale ed al congresso nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dal presente statuto;
- essere, in caso di presunta mancanza disciplinare, giudicato dagli organismi e secondo le regole stabilite dallo statuto.



Art. 6 I doveri delle iscritte e degli iscritti

Ogni iscritto/a al PCI ha il dovere di:

- offrire la propria, indispensabile militanza politica quale primo ed essenziale contributo alla costruzione del PCI e conseguenza prioritaria dell'iscrizione al Partito;
- partecipare regolarmente alle riunioni, svolgere attività di Partito secondo le direttive dell'organizzazione cui è iscritto/a e realizzare nel suo campo di attività la linea politica del Partito;
- garantire la presenza quando gli organismi di cui si fa parte vengono convocati. Nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate, si decade automaticamente;
- accrescere le proprie conoscenze politiche e culturali, approfondire lo studio del marxismo e del leninismo, della storia dei comunisti italiani, del movimento operaio, migliorare la propria conoscenza della linea politica del Partito ed operare per la sua applicazione;
- comportarsi lealmente e fraternamente con gli uomini e le donne che compongono il Partito;
- esercitare la critica e l'autocritica per il miglioramento della sua attività e di quella del Partito;
- vigilare e difendere il Partito da ogni attacco;
- svolgere attività di proselitismo e diffondere la conoscenza della politica del Partito;
- rispettare i ruoli e le funzioni degli organismi di partito.

Tutti i componenti del partito sono tenuti a iscriversi alle rispettive organizzazioni sindacali e professionali e anche ad altre organizzazioni di massa (cooperativistiche, antifasciste, femminili, sportive, culturali, ricreative, ecc.) per svolgere in esse opera di propaganda e la necessaria azione politica, compatibilmente con le finalità della specifica organizzazione, la cui indipendenza va in ogni caso salvaguardata. Essi/e sono quindi tenuti/e a rispettare scrupolosamente la disciplina democratica dei sindacati, delle associazioni professionali e delle altre organizzazioni di massa di cui fanno parte, nell'interesse del rafforzamento e dello sviluppo continuo di queste organizzazioni. Essi/e lavorano e lottano per il rafforzamento dei sindacati, dei movimenti sociali e di lotta e delle altre organizzazioni di massa, per la difesa degli interessi della loro categoria, per il miglioramento delle condizioni di esistenza e la realizzazione di tutte le aspirazioni economiche e sociali dei lavoratori e delle lavoratrici.

Art. 7 La struttura del Partito

Il PCI è organizzato in cellule (di luogo di lavoro o di studio o territoriali laddove il numero degli/delle iscritti/e non sia sufficiente per costruire la sezione), in sezioni (territoriali, di luoghi di lavoro e di studio), in federazioni territoriali e in comitati regionali.

Lo Statuto impegna il Partito, a partire dai livelli territoriali, a studiare e praticare forme e metodi utili a rendere concreta la possibilità delle compagne a partecipare alla vita politica ed elettiva in modo da perseguire l'obiettivo di una piena rappresentanza paritaria dei generi.

Anche al fine della elaborazione e della proposizione di tali politiche è istituita l'Assemblea nazionale delle donne comuniste. L'Assemblea concorre all'elaborazione della linea del partito per quanto attiene alle tematiche di genere nel loro intreccio con la politica complessiva; può articolarsi anche in assemblee regionali e territoriali, a supporto dell'elaborazione, delle scelte e delle attività dei rispettivi organismi dirigenti del partito.

La cellula, la sezione, la federazione, il regionale

La **cellula** è composta da almeno 3 iscritti/e ed è costituita d'intesa con il Comitato direttivo di sezione.

La **sezione** è l'organizzazione di base del partito ed è costituita da più di 10 iscritti/e.

Quanto sopra può essere parzialmente derogato dalle federazioni competenti sulla base di specifiche valutazioni politiche.

L'organo politico e decisionale della sezione è l'assemblea degli iscritti/e.

Le sezioni territoriali, previa decisione del comitato federale, possono svolgere la loro attività anche all'interno di più comuni. Nei comuni dove sono presenti più sezioni, possono essere costituiti coordinamenti cittadini e comunali, formati dai/dalle rappresentanti delle sezioni, che agiscono sotto la direzione degli organismi federali.

La sede della sezione comunista è centro di attività politica, culturale e solidale.

La **federazione** raggruppa cellule e sezioni nell'ambito provinciale ed è costituita sulla base dei criteri sopra indicati di omogeneità economico-sociale e amministrativa, fermo restando la competenza del Comitato Centrale del Partito nella sua definizione.

Essa è il luogo di elaborazione e di decisione politica del partito nell'ambito territoriale in cui opera, in armonia con quanto stabilito dall'istanza regionale e nazionale; promuove assemblee periodiche anche aperte ai/alle non iscritti/e.

Le federazioni estere sono costituite su base nazionale e sopranazionale.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document. From top to bottom, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a signature that looks like 'M', a signature that looks like 'A', and a signature that looks like 'AN'.

Il Comitato Regionale è istituito nelle regioni dove è presente più di una federazione. Il Comitato regionale, allo scopo di realizzare la linea del Partito, prende tutte le iniziative politiche ed organizzative che concernono la regione. E' luogo di raccordo con le analoghe istanze regionali dei sindacati, delle organizzazioni di massa e degli altri partiti.

Art. 8 La Federazione Giovanile Comunista Italiana

La Fgci, per la quale valgono le norme del presente statuto, organizza i giovani e le giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni di età e regola la propria vita interna con una Carta Costitutiva.

La Fgci organizza i giovani e le giovani che intendono essere protagonisti/e attivi/e e coscienti del rinnovamento e del cambiamento della società, nonché della sua trasformazione in senso socialista. Essa riconosce e valorizza al proprio interno la militanza a tutti i livelli.

In occasione del congresso nazionale del PCI, la Fgci tiene la propria Conferenza nazionale, convocata dalla propria segreteria nazionale, sentita la Direzione del Partito. La Conferenza nazionale affronta i temi generali e in specifico quelli delle nuove generazioni e partecipa allo svolgimento del Congresso Nazionale del Partito e in seduta specifica elegge i propri organismi dirigenti.

Alla Conferenza nazionale della Fgci partecipano i giovani e le giovani delegati/e dai livelli regionali. La Conferenza nazionale della Fgci elegge, in accordo con la Direzione del Partito, il/la segretario/a che fa parte di diritto della Direzione nazionale del Partito. Su proposta di quest'ultimo/a, la Conferenza nazionale elegge la segreteria nazionale, in numero non superiore a 7 componenti, tre dei quali fanno parte di diritto del Comitato Centrale. La segreteria nazionale della Fgci elabora le politiche giovanili nazionali in accordo con la Direzione del Partito ed interviene su di esse; svolge inoltre funzioni di indirizzo e di stimolo nei confronti di tutte le organizzazioni della Fgci.

La Conferenza nazionale elegge inoltre il Coordinamento nazionale della Fgci, organo rappresentativo delle realtà territoriali, di luoghi di studio e di lavoro, e garantisce il raccordo tra gli organismi locali e la segreteria nazionale della Fgci, che ne è parte integrante.

La Conferenza regionale della FGCI, convocata in occasione dalla rispettiva istanza della segreteria regionale uscente, sentito il Comitato regionale del Partito, elegge un segretario o una segretaria, che farà parte della segreteria regionale del partito; elegge inoltre la segreteria e individua in essa 4 componenti che fanno parte, insieme al/alla segretario/a, del Comitato regionale del partito.

La segreteria regionale della Fgci elabora le politiche giovanili per la regione, le discute con il Comitato regionale del Partito ed interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e

di stimolo sui nuclei attivi nelle Federazioni ed assicura il necessario collegamento con la segreteria nazionale.

La Conferenza federale della Fgci, convocata in occasione della rispettiva istanza della segreteria federale uscente, sentito il Comitato federale del Partito, elegge un/una segretario/a, che fa parte di diritto della segreteria federale del Partito; elegge inoltre una segreteria e individua in essa 3 componenti che fanno parte, insieme al/alla segretario/, del Comitato federale del Partito.

La segreteria federale della FGCI elabora le politiche giovanili per la Federazione, le sottopone al Comitato federale del Partito ed interviene su di esse; svolge funzioni di indirizzo e di stimolo sui nuclei attivi nelle sezioni ed assicura il necessario collegamento con la segreteria regionale e nazionale.

La segreteria della sezione del partito, su proposta del comitato direttivo, elegge il/la segretario/a cittadino/a della Fgci, che è componente di diritto del Comitato direttivo.

Art. 9 Il Centralismo Democratico

La vita interna del Partito è retta secondo i principi del centralismo democratico. Esso è garanzia dell'unità d'azione del partito e stimolo per uno sviluppo democratico e collegiale di tutti/e gli/le iscritti/e. Il centralismo democratico comporta la ricerca continua della sintesi, che dovrà essere raggiunta attraverso il confronto costante tra gli iscritti e le iscritte, qualsiasi sia il ruolo da essi/e ricoperto, al fine di garantirne il pieno coinvolgimento nella vita interna del partito.

E' assicurata la libera espressione del pensiero di ciascuno/a iscritto/a, la socializzazione delle esperienze acquisite e la costruzione, attraverso il dibattito all'interno degli organismi, di una decisione collettiva che sia sintesi delle posizioni espresse e avulsa da qualsivoglia forma di conformismo burocratico.

Questo significa:

- che tutti gli iscritti e le iscritte al partito hanno pari diritto ad eleggere ed essere eletti/e negli organismi dirigenti, a contribuire alla costruzione del Partito ed essere informati periodicamente circa l'attività politica e le decisioni assunte dalle istanze superiori;
- che gli organismi dirigenti, ad ogni istanza, devono farsi garanti della più ampia e libera discussione all'interno delle strutture di partito;
- che terminata la discussione e presa a maggioranza una decisione da parte di ciascuno degli organismi dirigenti, questa è vincolante per gli organismi dirigenti e per tutti gli iscritti e le iscritte che sono tenuti/e ad accettare ed applicare le decisioni liberamente assunte.

E' pertanto fatto divieto di rappresentare e perseguire (all'esterno, sui media, sulla rete, in dibattiti pubblici) posizioni politiche difformi. Tale divieto stimola lo sviluppo delle posizioni personali in forma libera e responsabile ed impegna tutti/e gli/le iscritti/e a lavorare per il rafforzamento del partito attraverso il primato dell'unità politica dello stesso e del suo gruppo dirigente.

E' fatto divieto di costituire correnti o altri gruppi organizzati che elaborino linee politiche differenti da quelle discusse e approvate all'interno degli organismi dirigenti del partito. L'unità politica, ideologica ed organizzativa del partito è un valore ed è garanzia essenziale per la realizzazione del suo programma. Tutte le formazioni di partito, tutti i compagni e tutte le compagne sono tenuti/e a difendere l'unità del partito contro ogni tentativo di disgregazione e di attività di frazione. La costituzione di gruppi frazionistici in seno al partito è rigorosamente proibita e viene sanzionata con provvedimenti che possono giungere all'espulsione.

Art. 10 I meccanismi decisionali e gli Organi:

A) Gli organi assembleari o assemblee degli iscritti sono i Congressi così articolati:

- Il congresso di sezione
- Il congresso di federazione
- Il congresso regionale
- Il congresso nazionale

B) Gli organi direttivi sono i seguenti:

- . Il comitato direttivo di sezione
- Il comitato federale
- Il comitato regionale
- Il comitato centrale

C) Ulteriori Organi

- Il/La segretario/a del Partito
- Il/La Tesoriere/a
- l'eventuale Presidente del Partito
- l'eventuale Presidente Onorario

- La direzione Nazionale del Partito

D) Organismi di Garanzia e Controllo

- la Commissione Regionale
- la Commissione Nazionale
- Il Collegio Sindacale.

Art. 11 I Congressi

Per ciascuna istanza e per il partito nel suo complesso il massimo organo dirigente è il congresso. Esso è il momento fondamentale dell'organizzazione democratica e della elaborazione collegiale della linea politica. Il congresso si svolge secondo le norme stabilite dal regolamento congressuale approvato dal Comitato Centrale. I congressi di sezione, di federazione e regionali definiscono la politica delle rispettive organizzazioni e si pronunciano sui documenti a loro sottoposti. I congressi di sezione, di federazione e regionali eleggono gli organismi dirigenti, le delegate ed i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Tutti i congressi devono essere convocati almeno con cadenza triennale, oppure su richiesta di almeno la metà degli iscritti e salvo casi in cui si rende opportuno indire un Congresso straordinario.

La richiesta va inoltrata al rispettivo organo direttivo.

Per la validità delle decisioni assunte a qualunque livello (congresso di sezione, congresso di federazione, congresso regionale, congresso nazionale) e' necessario il voto favorevole del 50% +1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto presenti.

Il congresso di sezione

Il congresso di sezione è costituito dall'assemblea generale degli iscritti e delle iscritte e viene convocato dal comitato direttivo di sezione, di norma in occasione del congresso nazionale; può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata del comitato federale o su richiesta, parimenti motivata, della metà degli/delle iscritti/e. Elege il Comitato direttivo di sezione.

Il congresso di federazione

Il congresso di federazione è costituito dalle compagne e i compagni nominati nei congressi di sezione o dalle assemblee territoriali e viene convocato, di regola ogni tre anni, dal comitato federale, di regola in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale.

Elegge il comitato federale. E' possibile la convocazione straordinaria dei congressi di federazione nei seguenti casi:

- per decisione motivata del Comitato Regionale;
- per decisione del Comitato Federale (previo consenso del comitato regionale), su iniziativa motivata di almeno la metà delle sezioni che raggruppino almeno la metà degli/delle iscritti/e, per decisione della metà degli/delle iscritti/e della federazione;
- dal/dalla commissario/a, che viene nominato in rarissime occasioni in cui il gruppo dirigente non sia più in grado di svolgere la normale gestione della Sezione, della Federazione o della Comitato regionale e sarà nominato dalla istanza superiore a quella a cui viene incaricato

Il congresso regionale

Il congresso regionale è costituito dalle compagne e i compagni nominati nei congressi di Federazione e definisce la linea politica del partito nelle diverse regioni, elegge il comitato regionale, è convocato, di regola ogni tre anni, in corrispondenza del Congresso nazionale.

E' convocato in via straordinaria per decisione motivata dal Comitato Centrale del partito, qualora sia richiesto dalla metà degli/delle iscritti/e o dalle federazioni che rappresentano la metà degli/delle iscritti/e della regione; potrà altresì essere convocato dall'eventuale commissario/a, che viene nominato in rarissime occasioni in cui il gruppo dirigente non sia più in grado di svolgere la normale gestione della Sezione, della Federazione o della Comitato regionale e sarà nominato dalla istanza superiore a quella a cui viene incaricato.

Elegge il Comitato regionale e la commissione regionale di garanzia.

Il congresso nazionale

Il congresso nazionale è la più alta istanza dirigente del partito e viene convocato per decisione del comitato centrale, di regola ogni tre anni.

Esso riunisce i delegati e le delegate democraticamente eletti/e da tutte le articolazioni del partito, proporzionalmente agli iscritti e alle iscritte e secondo le norme stabilite dal comitato centrale.

Il congresso decide il suo ordine del giorno ed elegge i propri organismi direttivi. Durante lo svolgimento del congresso, la presidenza esercita le funzioni ed i poteri del comitato centrale.

Il congresso fissa la linea politica del partito, giudica l'attività degli organismi di direzione centrali e delle formazioni di base, elegge il comitato centrale e la commissione nazionale di garanzia.

Le decisioni del congresso sono vincolanti per tutto il partito.

Art. 12 Gli organismi dirigenti e di garanzia: il metodo di elezione

Gli organismi dirigenti e di garanzia di qualsiasi istanza di partito sono eletti nelle apposite assemblee, con la maggioranza di cui al successivo Art. 13 con modalità decise, di volta in volta, dall'assemblea. La votazione si tiene a scrutinio segreto, qualora non decidano diversamente i due terzi dei/delle presenti.

Non è mai ammessa, ad alcun livello, l'elezione di organismi o di delegati/e in misura proporzionale a gruppi organizzati o a sensibilità, con metodi di votazione che legittimino l'esistenza all'interno del Partito di correnti o frazioni.

In tutti gli organismi dirigenti del Partito è ammessa la cooptazione successiva, decisa a maggioranza assoluta dei/delle componenti, in misura non superiore a un decimo dei facenti parte degli stessi.

I/le componenti degli organismi dirigenti che non possono più esercitare le loro funzioni potranno essere sostituiti/e con voto a maggioranza. In ogni caso decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.

Tra un congresso e l'altro la direzione politica del Partito spetta agli organismi eletti. Gli organismi esecutivi e dirigenti devono funzionare collegialmente.

Art. 13 I Comitati

I QUORUM DELIBERATIVI E COSTITUTIVI DEI COMITATI

Per la validità delle decisioni assunte a qualunque livello (comitato direttivo di sezione, Comitati federale, regionale e Comitato centrale) e' necessaria la presenza del 50% +1 (cinquanta per cento più uno) dei componenti ed il voto favorevole del 50% +1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto presenti, mentre, in ossequio al principio generale del centralismo democratico, ovvero nella costante ricerca della massima unità e convergenza, per la validità delle decisioni assunte a qualunque livello (comitato direttivo di sezione, Comitati federale, regionale e Comitato centrale) in tema di documenti politici e' necessaria la presenza del 50% +1 (cinquanta per cento più uno) dei componenti ed il voto favorevole del 70% +1 (settanta per cento più uno) degli aventi diritto presenti.

In tali occasioni il voto potrà essere palese su proposta della presidenza della riunione; dovrà essere invece segreto se almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto lo richiede.

Per quanto concerne le elezioni degli organismi dirigenti e' necessaria la presenza e' necessaria la presenza del 50% +1 (cinquanta per cento più uno) dei componenti ed il voto favorevole del 75% +1 (settanta cinque per cento più uno) degli aventi diritto presenti.

Le modifiche statutarie potranno essere deliberate dal Comitato Centrale con la presenza del 50% +1 (cinquanta per cento più uno) dei suoi componenti ed il voto favorevole dell' 80% (ottanta per cento) dei componenti del Comitato Centrale presenti.

Il comitato direttivo di sezione

Il Comitato direttivo di sezione è eletto dall'assemblea generale degli/delle iscritti/e (ovvero dal congresso di sezione); ove non presente, le sue funzioni sono assunte dall'assemblea generale degli/delle iscritti/e.

Il Comitato direttivo elegge il/la segretario/a della sezione, il/la tesoriere/a e, su proposta del/della segretario/a, una segreteria.

Lo stesso Comitato dirige tutto il lavoro della sezione ed è responsabile della applicazione della linea del partito e controlla l'esecuzione delle decisioni della assemblea di sezione, delle proprie e di quelle degli organismi superiori che lo riguardano.

Risponde collegialmente del suo operato all'assemblea generale degli/delle iscritti/e della sezione.

Il segretario di sezione è componente di diritto del Comitato Federale.

Il Comitato Direttivo dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile ed è composto da minimo di 3 (tre) componenti fino ad un massimo di 9 (nove) componenti.

Il Tesoriere di Sezione ha la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa della Sezione.

Il comitato federale

Il Comitato federale è l'organo di direzione dell'attività della Federazione nel periodo compreso tra l'uno e l'altro congresso.

Il Comitato federale viene eletto dal congresso federale (di Federazione) ed è composto da un numero di componenti non superiore al dieci per cento degli iscritti e delle iscritte, in ogni caso da un numero massimo di 30 (trenta).

Dura in carica (3 anni) ed è rieleggibile.

Il Comitato federale è l'organismo di direzione politica di tutte le organizzazioni di partito della federazione e controlla l'attività delle sezioni. Esso è tenuto ad assicurare scrupolosamente l'esecuzione delle proprie decisioni ed è responsabile della corretta applicazione della linea del partito.

Esso delibera, nell'ambito delle indicazioni politiche elaborate dal livello nazionale e regionale, sentite la sezioni locali, sulle alleanze alle elezioni amministrative locali e sulle liste.

Il Comitato federale elegge il/la segretario/a, componente di diritto del Comitato regionale, il/la tesoriere/a e può eleggere un/una presidente del Comitato federale.

Il Comitato federale elegge altresì, su proposta del/della segretario/a, la segreteria, che è composta in numero tendenzialmente non superiore a sette, ivi compresi il/la segretario/a, il/la tesoriere/a, il/la presidente del Comitato federale e il/la segretario/a federale della FGCI.

Il Comitato federale è convocato dal suo presidente o, nel caso in cui non sia stato eletto, dal segretario e deve essere convocato almeno ogni due mesi. Il Comitato federale è responsabile collegialmente del suo lavoro verso il Congresso provinciale e verso le istanze regionali del partito.

I/le segretari/e di federazione sono tenuti/e a comunicare al Dipartimento organizzazione regionale del partito le date di convocazione dei Comitati federali, con l'indicazione dell'ordine del giorno sul quale si articoleranno i lavori.

Il Tesoriere Federale ha la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa a livello di Federazione.

Il comitato regionale

Il Comitato regionale è eletto dal Congresso Regionale e attua la linea politica stabilita dal congresso regionale e riferisce su di essa alla Direzione nazionale del Partito.

Decide, nell'ambito delle indicazioni politiche elaborate dal livello nazionale, sentite la sezioni locali, sulle alleanze regionali e sulla nomina dei/delle rappresentati negli organismi di emanazione istituzionale regionale; coordina l'attività delle federazioni al momento della preparazione delle liste per le elezioni regionali, indicando i/le rappresentanti del partito nel listino, ove previsto.

Il Gruppo consiliare regionale risponde al Comitato regionale. Esso elegge il/la segretario/a, il/la tesoriere/a e può eleggere un/a presidente.

Il Comitato regionale elegge altresì, su proposta del/la segretario/a, la segreteria composta in numero non superiore a nove, ivi compresi il/la segretario/a, il /la tesoriere/a, il /la presidente del Comitato regionale e il/la segretario/a federale della FGCI.

E' convocato dal/la presidente del Comitato regionale o, nel caso in cui non sia stato/a eletto/a, dal/la segretario/a regionale, almeno ogni due mesi.

Il/la segretario/a regionale è componente di diritto del comitato centrale.

Dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile ed è composto da un numero di componenti non superiore a 50 (cinquanta).

Il Tesoriere Regionale ha la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa a livello Regionale.

Il comitato centrale

Il Comitato centrale è eletto dal congresso nazionale e dirige il partito nel periodo intercorrente tra lo svolgimento di due congressi. Si riunisce in sessione plenaria di norma ogni tre (3) mesi e quando è richiesto da almeno un terzo dei componenti, discute ed approva le alleanze e le candidature nazionali ed europee, elabora le indicazioni politiche per le elezioni locali e vigila, in concorso con il livello regionale, sul rispetto delle stesse da parte delle organizzazioni territoriali del partito.

Il Comitato Centrale è composto da un numero massimo di 130 (cento trenta) componenti, salvo eventuale deroga che va messa ai voti del congresso, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Comitato Centrale provvede ad eleggere il /la presidente del Comitato Centrale; indice il Congresso nazionale; in seduta comune con la Commissione nazionale di garanzia elegge:

A) su proposta della segreteria nazionale un Consiglio Scientifico, composto da intellettuali, costituzionalisti, giuslavoristi, storici, ecc., che sia di supporto alle istanze del partito nell'approfondimento di questioni specifiche di rilevanza nazionale e/o territoriale. Il Consiglio Scientifico contribuisce alla programmazione ed alla attività della scuola di partito.

B) su proposta della Commissione nazionale di garanzia, il Collegio sindacale formato da tre componenti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, dei quali uno/a con funzione di presidente.

La Segreteria e il Segretario

A) La Segreteria Nazionale è organo con funzioni esecutive, assicura la continuità del lavoro politico e organizzativo sulla base delle decisioni assunte in direzione, coordina gli organismi dirigenti e ne assicura il funzionamento.

È eletta dal Comitato Centrale, su proposta del Segretario Nazionale, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Ad ogni componente della segreteria sono affidati incarichi specifici. Sono invitati permanenti il/la Tesoriere, il/la Presidente del Comitato centrale e il/la Segretario della FGCI.

B) Il Segretario Nazionale è eletto dal Comitato Centrale, ha la rappresentanza politica ufficiale del Partito; dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere Nazionale : È eletto dal Comitato Centrale, su proposta del Segretario Nazionale, ed ha la responsabilità amministrativa a livello nazionale.

Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il/la tesoriere/a nazionale ha la rappresentanza legale del partito a livello nazionale ed è preposto/a allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tali attività nel rispetto dei principi di economicità ed equilibrio della gestione. E' abilitato/a a riscuotere le somme spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico.

Il Comitato di Amministrazione Ai fini di coadiuvare il/la tesoriere/a nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie, viene nominato il Comitato di Amministrazione.

Il Comitato di amministrazione è formato da 5(cinque) componenti. Il/la tesoriere/a nazionale ne è membro di diritto e ne presiede i lavori. Gli altri 4 (quattro) componenti sono indicati dalla Direzione nazionale tenendo conto di criteri di competenza, rappresentanza territoriale e di genere.

Il Comitato di amministrazione approva i bilanci consuntivi e preventivi redatti dal/la tesoriere/a e lo autorizza a sottoporlo al Comitato centrale per l'approvazione entro i termini previsti dalla legge.

Il/la tesoriere/a e il Comitato di amministrazione hanno il compito di attuare le decisioni della Direzione del partito e di compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, necessari a tal fine.

La Direzione

Esamina e decide le questioni politiche principali, dirige il lavoro del partito e ne controlla l'attuazione della linea politica. Sono membri di diritto della direzione nazionale del Partito: i membri della Segreteria nazionale, il/la Tesoriere, il/la Presidente della commissione di garanzia, il/la Presidente del comitato centrale, i/le segretari/e regionali, il/la segretario/a della FGCI.

A tali membri di diritto possono essere, eventualmente, aggiunti un numero limitato di compagni del Comitato Centrale proposti dalla Segreteria allo stesso Comitato Centrale sulla base di specifici incarichi ad essi affidati.

La Direzione è convocata dal/la segretario/a del Partito che ne presiede i lavori.

Dura in carica (3 anni)

Art. 14 Gli organismi di garanzia

Gli organismi di garanzia concorrono, di concerto con gli organismi dirigenti del partito, a svolgere un ruolo attivo per la crescita del partito come comunità organizzata e, in tal senso, contribuiscono all'opera di educazione e di formazione a tutti i livelli attraverso il costante richiamo alle motivazioni ideali e ai tratti propri del costume comunista.

Le commissioni di garanzia, regionali e nazionali, sono elette in sede congressuale.

L'elezione ad un organismo di garanzia è incompatibile con ogni incarico esecutivo di partito e con ogni incarico amministrativo nelle istituzioni e negli enti di emanazione istituzionale. In caso di decadenza di singoli /e componenti, i rispettivi organismi dirigenti eleggono i/le sostituti/e.

La commissione regionale di garanzia è formata da 3 (tre) componenti che, in occasione della riunione convocata dalla compagna o dal compagno più anziano/a, eleggono un/a presidente (ed eventualmente anche un/una vicepresidente), che fa parte di diritto del Comitato regionale. Essa decide in prima istanza su ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello statuto, degli eventuali contenziosi sorti nelle rispettive federazioni.

La Commissione nazionale di garanzia è composta da 5 (cinque) componenti ed elegge al proprio interno un/a presidente (ed eventualmente un/una vicepresidente), componente di diritto del Comitato centrale.

La Commissione nazionale di garanzia verifica la situazione di compatibilità dei/delle componenti delle Commissioni regionali di garanzia. In caso di accertata incompatibilità, dichiara la decadenza dei/delle componenti incompatibili.

AmMESSO che i motivi di incompatibilità non vengano rimossi entro 30 giorni dalla contestazione, i/le componenti decaduti/e devono essere sostituiti/e entro i successivi 30 giorni.

In caso di inerzia delle Commissioni regionali di garanzia, la Commissione nazionale di garanzia interviene in forma di temporanea supplenza, al fine del ripristino delle funzionalità dell'organismo. In casi di particolare gravità, la Commissione nazionale di garanzia, sentito il parere della Direzione nazionale, può procedere allo scioglimento motivato della Commissione regionale di garanzia. Entro 30 giorni dallo scioglimento, il Comitato regionale interessato provvede all'elezione di una nuova Commissione.

Essa decide di ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello Statuto, degli eventuali contenziosi sorti a tale livello all'interno del partito, ed in seconda istanza sulle decisioni delle Commissioni regionali di garanzia.

La Commissione nazionale di garanzia, ai fini del controllo e della verifica dei bilanci di riferimento, nonché per la certificazione, entro le previsioni di legge, della corretta gestione amministrativa, su proposta del Comitato Centrale e come già previsto al precedente articolo 13, nomina il Collegio Sindacale formato da tre componenti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, dei quali uno/a con funzione di presidente.

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e da due Supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge ed iscritti nell'apposito registro e nominati come indicato agli articoli 13 e 14 che precedono.

Art. 15 Le cariche elettive e pubbliche e la questione morale

Pur non esistendo nessuna incompatibilità tra le cariche elettive di partito e quelle rappresentative nelle istituzioni, il PCI si organizza in modo tale da evitare che i/le singoli/e compagni/e siano gravati/e da troppe responsabilità, anche allo scopo di valorizzarne il maggior numero, in particolare coloro che si sono contraddistinti nel lavoro politico all'interno del proprio territorio o del proprio luogo di studio o di lavoro. Il Partito Comunista Italiano pone al centro della sua azione politica la questione morale, intesa non come etica astratta, ma come modalità comportamentale ordinaria nella vita privata e pubblica e come critica radicale al sistema capitalistico. In relazione a ciò sottolinea la rilevanza e l'attualità del pensiero di Enrico Berlinguer.

I rappresentanti del partito nelle istituzioni, se non eletti nelle rispettive istanze di partito, sono invitati permanenti nelle stesse senza diritto di voto.

Art. 16 Disciplina di partito

Per disciplina si intende l'accettazione cosciente del programma e dei compiti del partito, un fattore importante per mantenere unito e forte il partito comunista. Senza di essa, la lotta in difesa dei lavoratori e delle lavoratrici, per la libertà, per la pace, per il socialismo, sarebbe meno efficace. Ad essa sono tenute/i tutte/i le/gli iscritti/e al Partito, indipendentemente dalla carica che ricoprono.

Le sanzioni previste per i casi in cui il/la compagno/a manca ai propri doveri verso il partito sono:

- il richiamo orale;
- il biasimo scritto;
- la destituzione dalla carica;
- la sospensione da 1 a 6 mesi;
- l'espulsione;
- la radiazione.

Il richiamo e il biasimo sono decisi dall'organismo dirigente dell'organizzazione a cui appartiene il/la compagno/a.

Le altre sanzioni sono decise dalla competente Commissione Nazionale di Garanzia.

La sanzione disciplinare deve essere la misura estrema a cui ricorrere.

Prima è necessario fare sempre opera di persuasione nella consapevolezza che nessuno e nessuna sono esenti da difetti. E qualora sia indispensabile ricorrere alla sanzione disciplinare va sempre continuata l'azione persuasiva verso il compagno o la compagna che ne fossero colpiti.

In ogni caso il/la compagno/a ha diritto di conoscere dalla Commissione di garanzia gli addebiti che gli vengono fatti e di motivarli e/o giustificarli.

Il compagno/a interessato/a dal provvedimento disciplinare, ha la facoltà di ricorrere, entro trenta giorni, contro la decisione presa; nei successivi sessanta giorni, la Commissione di garanzia nazionale, è tenuta ad esprimere il giudizio finale.

Art. 17 Formazione

L'educazione politica e ideologica dei/delle comunisti/e è compito permanente del partito.

L'impegno dei/delle compagni/e deve avvenire sulla base di un giudizio obiettivo e collegiale che tenga conto di tutti gli elementi caratteristici e che permetta di affidare ai/alle compagni/e i compiti nei quali possano dare il massimo contributo al lavoro del partito.

Per formare i/le compagni/e il Partito comunista decide di dotarsi di una scuola centrale di partito per la formazione politica e ideologica che sia anche un momento di coesione e adesione identitaria e che si occupi di formare i/le compagni/e che opereranno nelle realtà periferiche e di contribuire all'approfondimento della politica del partito e dei suoi presupposti teorici.

Art. 18 Amministrazione e Patrimonio

Le risorse economiche del partito sono costituite dai proventi delle tessere, dalle quote di partito, da sottoscrizioni, lasciti, contributi volontari, dai proventi delle feste e dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento dell'attività politica e dalle quote derivanti dalle indennità di carica degli eletti nelle Istituzioni e dei nominati negli enti di secondo livello, che dovranno essere corrisposte al Partito secondo quanto stabilito da un apposito regolamento che verrà predisposto dalla segreteria e proposto al comitato centrale. L'approvazione di tale regolamento avverrà entro un anno dall'Assemblea costituente. Tale regolamento diviene parte integrante dello Statuto.

Il Patrimonio mobiliare ed immobiliare del partito appartiene all'intera comunità degli iscritti e delle iscritte al Pci che su di esso sovrintende. In particolare, l'alienazione, anche parziale, la vendita e l'acquisto di immobili possono essere deliberati solo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Direzione Nazionale.

Il bilancio consuntivo di esercizio, redatto in conformità alla legge speciale in materia di partiti politici e composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e

relazione sulla gestione, è pubblicato sul sito istituzionale del partito entro cinque giorni dalla sua approvazione.

All'inizio di ogni anno ed in ogni istanza di partito, secondo quanto previsto da apposito regolamento predisposto dal Comitato di amministrazione e approvato dalla Direzione nazionale, devono essere preparati il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente e redatto l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà delle singole organizzazioni. I bilanci sono predisposti dal/la tesoriere/a e sono approvati dai rispettivi organismi di direzione (comitati di sezione, di federazione, regionali).

L'esercizio finanziario ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ad ogni rinnovo delle cariche il/la tesoriere/a uscente deve consegnare a quello/a entrante l'inventario patrimoniale e un rendiconto scritto sulla gestione.

Il Partito, in caso di scioglimento, devolverà il proprio patrimonio ad altri enti o associazioni che perseguono scopi analoghi, affini o comunque ritenuti complementari a quelli del Partito.

Art. 19 Autofinanziamento

L'autofinanziamento è il mezzo fondamentale di sostentamento del Partito Comunista.

Le quote del tesseramento, le quote degli organismi dirigenti ai vari livelli, le feste popolari e altre attività di sottoscrizione costituiscono l'ossatura fondamentale del reperimento delle risorse economiche.

Si stabilisce come principio statutario, che la quota tessera corrisponda, indicativamente, alla retribuzione della giornata di lavoro dell'/della iscritto/a.

Le compagne e i compagni che godono del vitalizio per aver coperto una carica istituzionale su mandato del Partito sono tenuti a contribuire all'autofinanziamento con il versamento di almeno il 20% (venti per cento) mensile della somma che ricevono.

Art. 20 Tessera, simboli e inni

La tessera è il documento che attesta la regolare iscrizione del/della compagno/a al partito, impegna alla solidarietà politica e morale di tutti i comunisti ed esprime il legame che unisce tutti i comunisti e l'impegno di ognuno ad agire per il bene di tutti.

Il simbolo del Partito è il seguente: Cerchio blu scuro con sfondo bianco con al centro falce, martello e stella in giallo su bandiera rossa sovrapposta alla bandiera tricolore nazionale, verde bianca e rossa, sporgente in basso su lato destro, entrambe rette, a sinistra, da due aste rettangolari di colore blu scuro, in basso al centro la scritta PCI di colore blu scuro.

Gli inni da eseguire nelle manifestazioni ufficiali di partito sono l'Inno di Mameli, l'Internazionale, l'Inno dei lavoratori e Bandiera Rossa.

Art. 21 Rinvio. Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni di legge in materia.

Almeri May
Mollo
Edoardo Carissimi
di...
Guerri

Luca

